COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo

P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010
tel. 0921/427172 – fax:0921/427216
CF: 00549740827

****

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI – PERSONALE

N° 16 DEL 07/02/2017 RG. N. 1 DEL 07.02.17

OGGETTO: **Procedura per la stabilizzazione di personale precario, indetta con selezione pubblica per soli titoli ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e parziale a n. 20 ore settimanali di n. 2 unità – cat. B1 profilo professionale: esecutore amministrativo. Presa d'atto del verbale della commissione esaminatrice ed approvazione della graduatoria dei partecipanti e dell'elenco dei candidati esclusi dalla selezione.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- **Richiamata** la deliberazione di G.M. n. 102 del 15.11.2016, esecutiva, che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta, con la quale veniva indetta la selezione pubblica per soli titoli, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e parziale a n. 20 ore settimanali mediante stabilizzazione di n. 2 unità, per la copertura di n. 2 posti di cat. B1- profilo professionale esecutore amministrativo - presso il Comune di Lascari ed approvato il relativo bando.
- **Considerato** che l'avviso di selezione pubblica fu pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Serie Concorsi n.12 del 25 novembre 2016.
- **Dato atto** che la data ultima entro cui le istanze di partecipazione sarebbero dovute pervenire era il 27 dicembre 2016, stante che il trentesimo ed il trentunesimo giorno successivi alla predetta data di pubblicazione – 25/11/2016 – cadevano entrambi in giorni festivi (rispettivamente il 25 ed 26 dicembre 2016).
- **Visto** l'art 8 dell'avviso di selezione e ritenuto che la Commissione per la valutazione dei titoli posseduti dai candidati è stata costituita in conformità all'anzidetta norma, con determinazione sindacale n. 2 del 17.01.2017, nelle persone dei signori:

Presidente	**Dott. Antonino Scianna Segretario Generale dell'Ente**
Componente	**Dott. Roberto Brocato Responsabile dell'Area Vigilanza e Commercio**
Segretario verbalizzante	**Signor Francesco Ippolito Dip. Ufficio di Segreteria**

- Richiamato pure l'art. 7 dell'avviso di selezione a mente del quale la graduatoria, una volta approvata dal dirigente del settore competente, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni successivi e consecutivi, durante i quali possono essere presentati opposizioni o reclami. Decorso il predetto termine senza opposizioni o

reclami, la graduatoria diviene definitiva ad ogni effetto e si provvede, con apposito atto, alla nomina del vincitore, previo accertamento del possesso dei requisiti dichiarati ed acquisizione della documentazione di cui al successivo articolo 9.

- **Richiamati** altresì l'art. 107 comma 5 del dlgs 267/2000 ed il 3° comma dell'art. 2 della L.R. n.23 del 07.09.1998, di recepimento nella Regione Siciliana di norme della Legge 15.05.1997, n. 127 ed in particolare dell'art.6, che attribuisce ai responsabili dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
- **Riconosciuta**, la regolarità della procedura selettiva adottata e seguita dalla Commissione nell'espletamento dell'attività ad essa demandata, fermo restando che a questo Ufficio non è rimessa alcuna valutazione discrezionale circa il merito delle valutazioni effettuate dalla Commissione che, in questa sede, non possono che essere esaminate sotto il profilo della conformità alla legge, al regolamento di organizzazione ed al bando di selezione.
- **Preso atto, dunque,** del verbale della Commissione per la valutazione dei titoli acquisito da questo Ufficio, unitamente alle domande di partecipazione, agli allegati ed a tutti gli atti inerenti il concorso e relativi ai lavori espletati il giorno 27 gennaio 2017.
- **Dato atto,** pertanto, delle motivazioni esplicitate dalla Commissione in seno al verbale di riunione sopra indicato per motivare l'attribuzione dei punteggi ai candidati ammessi e l'esclusione del candidato di cui all'infrascritto elenco.
- **Evidenziato** che l'avviso di selezione, *lex specialis* della procedura, contiene l'insieme delle regole che l'amministrazione elabora e si autovincola a rispettare nella conduzione di un particolare procedimento amministrativo, imponendone l'osservanza anche ai partecipanti alla procedura stessa.
- **Dato atto** che, per quanto sopra, le regole stabilite nell'avviso pubblico vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione, nel senso che essa deve limitarsi alla loro applicazione senza godere di alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione, avendo già esercitato e consumato tale discrezionalità al momento della deliberazione dell'avviso stesso e della specificazione dei requisiti per l'ammissione.
- **Ritenuto** alla luce di quanto sopra evidenziato che, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, l'interpretazione delle clausole dell'avviso di selezione debba ispirarsi al principio dell'affidamento.
- **Sottolineato** per conseguenza che, laddove il concorrente di cui al ripetuto elenco fosse stato ammesso alla selezione, sarebbero state modificate e perciò stesso violate le regole di gara cristallizzate nella *lex specialis*, con conseguente grave pregiudizio al principio della *par condicio* degli aspiranti.
- **Ritenuto conclusivamente,** alla luce delle esposte considerazioni di dover procedere alla presa d'atto del verbale dei lavori della Commissione, ed all'approvazione dell'elenco dei concorrenti esclusi e della graduatoria dei candidati ammessi.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- Di approvare, ai sensi dell'art. 3 della LR 10/1991, le superiori motivazioni in fatto e diritto che del dispositivo costituiscono parte integrante e sostanziale.

- Di prendere atto del verbale n. 1 del 27.01.2017 della Commissione per la valutazione dei titoli della selezione pubblica indetta e riservata al personale precario, per la copertura di n. 2 posti di cat. B1, a tempo indeterminato e parziale a n. 20 ore settimanali, profilo professionale: esecutore amministrativo, presso il Comune di Lascari, che al presente atto si allega per farne parte integrante e sostanziale.

- Di approvare, dunque, il seguente elenco alfabetico dei candidati non ammessi alla selezione per le ragioni espresse nel succitato verbale n. 1 del 27/01/2017.

Numero d'ordine	Nominativo
1	**Pane Santo Salvatore**

- Di approvare la seguente graduatoria dei candidati ammessi come formulata dalla Commissione per la valutazione dei titoli secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato:

Posizione	Nominativo	Punteggio
1	**Faulisi Teresa (1972)**	**44,85**
2	**Maranto Rosa Maria**	**44,00**
3	**Macaluso Angela**	**43,05**
4	**Faulisi Teresa 11.04.1971**	**41,45**
5	**Presti Maria 16.12.1968**	**41,45**
6	**Glorioso Anna Maria 20.06.1963**	**41,45**
7	**Cirincione Maria Angela**	**44,45 Dipendente di Categoria C**

- Di dare atto che, a mente dell'art. 5 del DPRS 05.04.2005, a parità di punteggio precede in graduatoria il candidato di più giovane età.
- Di dare atto altresì che, poiché l'art. 1 comma 3 del bando evidenzia come siano prioritariamente destinatari dell'assunzione i lavoratori in servizio presso questo comune titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per i posti da ricoprire, la candidata Cirincione Maria Angela, poiché titolare di contratto con inquadramento in categoria C, viene collocata in graduatoria dopo tutti i candidati inquadrati in categoria B.
- Di trasmettere la presente determinazione in copia al messo comunale per quanto di competenza, in ordine alla pubblicazione del presente atto per quindici giorni successivi e consecutivi, durante i quali, a mente dell'art. 7 del bando, i candidati possono presentare opposizioni o reclami.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Il Segretario Generale
Dott. Antonino Scianna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Lascari per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____.

Il Messo Comunale

_____

Il Segretario Comunale Capo

_____

COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo

VALUTAZIONE DEI TITOLI PRESENTATI DAI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO CAT. B1

VERBALE N.1

L'anno 2017, il giorno ventisette del mese di gennaio, alle ore 10.30 presso la casa comunale si è riunita - giusta convocazione del Presidente prot. n. 583 del 20.017.2016 - la Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli della selezione pubblica di cui in epigrafe, nominata con determinazione sindacale n° 2 del 17/01/2017, per espletare i suoi compiti.

Sono presenti il Dr. Antonino Scianna Segretario Generale dell'ente che presiede la Commissione medesima, il dr. Roberto Brocato, funzionario responsabile dell'area Vigilanza e Commercio del Comune di Lascari, componente della commissione ed il Signor Francesco Ippolito, addetto all'ufficio di segreteria ed affari generali, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione, al completo, prende visione del bando di selezione, degli atti propedeutici e successivi ad esso e della normativa in vigore, procedendo ad un ampio scambio di idee circa la prosecuzione dei lavori. Ciascun componente prende, inoltre, conoscenza dell'elenco nominativo dei candidati che hanno chiesto di partecipare alla selezione riservata, come da nota con cui l'ufficio protocollo ha comunicato l'elenco delle istanze di partecipazione pervenute e – ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera K) del piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Lascari per il triennio 2016/2018, approvato con delibera di GM n. 8 del 05.02.2016 – i componenti della commissione dichiarano sottoscrivendo il presente verbale di non trovarsi né in rapporti di parentela o affinità entro il IV grado incluso, né in rapporti

professionali con i candidati partecipanti alla selezione e con gli altri componenti della Commissione, fatta eccezione per l'ordinario espletamento delle mansioni lavorative di rispettiva competenza.

Ancora, a mente dell'art. 8 comma 1 lettera d) del succitato piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Lascari per il triennio 2016/2018, ciascuno dei componenti della commissione dichiara, sottoscrivendo il presente verbale, di non avere rapporti di parentela o professionali con gli amministratori, il segretario ed i responsabili di posizione organizzativa dell'ente.

Tutto ciò premesso, considerato:

- che l'avviso di selezione pubblica fu pubblicato sul sito istituzionale e nella gazzetta ufficiale della Regione Siciliana serie speciale concorsi n. 12 del 25 novembre 2016 e che, per l'effetto, i termini di partecipazione al concorso sono giunti a scadenza il giorno 27 dicembre 2016 (successivo a giorni festivi).
- Che a mente dell'art. 3 di detto avviso le domande di partecipazione dovevano essere prodotte entro 30 gg. dalla data di pubblicazione;
- Che, ove la domanda fosse presentata a mezzo posta raccomandata, fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante ovvero, in caso di consegna a mano, il timbro del protocollo comunale.

La Commissione dà atto, quindi, che la data ultima entro cui le istanze di partecipazione sarebbero dovute pervenire o comunque essere inviate a mezzo posta Racc. AR, era il 27/12/2016, stante che il trentesimo giorno ed il trentunesimo successivo alla predetta data di pubblicazione – 25/11/2016 – cadevano entrambi in giorni festivi (rispettivamente il 25 ed 26 dicembre 2016), per cui il termine resta prorogato al giorno successivo.

A questo punto si procede all'esame dei plichi pervenuti per verificarne il tempestivo inoltro all'ente.

Al termine dell'esame in questione, la commissione dà atto che, per la copertura dei posti relativi al profilo professionale di esecutore amministrativo, sono pervenute numero otto domande di partecipazione, di cui una via PEC. Al termine dell'esame in questione, la commissione dà atto che tutte le istanze di partecipazione risultano prodotte od inviate in tempo utile. La commissione dà, altresì, atto che tutti i plichi risultano integri e senza manomissioni fatta salva la domanda pervenuta via pec, per la quale fa fede il mezzo di invio utilizzato.

A questo punto la commissione provvede a numerare i plichi secondo l'ordine di arrivo.

Prima di procedere oltre, la commissione preliminarmente concorda nel ritenere che la valutazione delle istanze di partecipazione non potrà che svolgersi sulla base dei titoli prodotti o costituenti oggetto di dichiarazione sostitutiva, irrilevante ogni integrazione posteriore della documentazione, ovvero la prova del possesso di ulteriori e diversi titoli offerta in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Sul punto, questa Commissione non può che aderire al costante insegnamento giurisprudenziale (così Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, sentenza n. 9 del 25.2.2014; TAR Palermo sezione II 12.07.2016 n. 1727; Tar Catania sezione II n. 687 03.03.2014; Tar Campania - Napoli, III, n. 4115/2013; TAR Palermo sezione III 20.03.2012 n. 603; Tar Lazio - Roma, II, n. 5019/2011), a mente del quale se è vero che la disciplina sulla semplificazione documentale nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione debba riguardare anche le procedure di reclutamento, e che tale disciplina deve trovare piena applicazione anche in casi, quale quello di specie, di valutazione dei soli titoli posseduti dai candidati, è pur vero, d'altro canto, che le dichiarazioni sostitutive qualora utilizzate quale strumento di conoscenza dell'Amministrazione dei titoli valutabili devono avere un contenuto sufficientemente preciso, tale da consentire un corretto apprezzamento dei titoli medesimi da parte dell'organo a ciò preposto. Non può infatti indulgersi ad un'impostazione orientata a rinvenire una sorta di potere di soccorso dell'Amministrazione tendente a colmare deficienze documentali imputabili unicamente ai partecipanti, ciò che in realtà altro non produrrebbe che un rallentamento delle procedure.

Conclusivamente, la Commissione ritenuto

- che ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per i titoli, sia onere del partecipante alla presente procedura di mobilità l'indicazione specifica e l'allegazione di detti titoli;
- che, dunque, al momento della verifica dei titoli dichiarati il candidato debba dimostrare le circostanze affermate nella domanda di partecipazione;
- che consentire ulteriori integrazioni creerebbe ingiustificate disparità di trattamento, costituendo un modo per eludere il termine stabilito per la verifica dei titoli;

da atto che non si procederà a rivolgere ai candidati richieste integrative della documentazione prodotta, in quanto lesive della *par condicio* dei partecipanti.

Ancora la Commissione, in via preliminare, non può che concordare con le valutazioni della più recente ed autorevole giurisprudenza amministrativa (per tutte CGA 162/2016 e TAR

Palermo Sezione III 2495/2016) a parere della quale la nozione di "stabilizzazione del personale precario" (in carico presso gli Enti locali) costituisce una fattispecie diversa e comunque non del tutto omologabile o sovrapponibile al concetto di "assunzione" di nuovo personale. La c.d. "stabilizzazione" mira, infatti, ad ottenere *l'assorbimento* (fino ad eventuale esaurimento) **del personale precario già in carico presso l'Amministrazione**, nella misura in cui ciò soddisfi le esigenze organizzative della stessa e realizzi per essa un'utilità.

Tanto premesso, richiamata la chiarissima disposizione dell'art. 4 comma 6 del DL 101/2013 a mente del quale le speciali procedure di reclutamento del personale ivi previste, sono finalizzate "*a favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato*" e sono ***riservate esclusivamente*** a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data del 30 ottobre 2013 (data di pubblicazione della legge 125/2013 di conversione del DL 101/2013) abbiano maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

Ritenuto, dunque, che la succitata normativa consenta di operare le stabilizzazioni a favore esclusivamente dei dipendenti a tempo determinato dell'amministrazione procedente in possesso dei seguenti requisiti:

- Ai sensi dell'art. 1 commi 519 e 558 della legge 296/2006: tre anni di servizio anche non continuativi alle dipendenze dell'ente che procede alla stabilizzazione, ovvero aver conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29.09.2006, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge 269/2006.
- Ai sensi dell'art. 3 comma 90 della legge 244/2007: tre anni di servizio anche non continuativi alle dipendenze dell'ente che procede alla stabilizzazione, ovvero aver conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28.09.2007.
- Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del DL 101/2013: alla data del 30 ottobre 2013 negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con

esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

Richiamato altresì l'art. 30 comma 2 della legge regionale n. 5/2014, a mente del quale i lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1 hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall'ente presso il quale risultano utilizzati, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 7 del DL 101/2013.

Considerato, conclusivamente, che, come si disse, la logica stessa dei procedimenti di reclutamento speciale è quella di garantire che il personale precario già in carico presso l'Amministrazione che attiva la procedura di reclutamento venga assorbito dall'ente di appartenenza e che, conseguentemente, laddove il legislatore avesse voluto derogare a questa logica e garantire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione di personale precario di altri enti avrebbe dovuto esplicitare tale intendimento, ritiene la Commissione che, ferma restando la possibilità di partecipare alla presente procedura selettiva, garantita al personale non dirigenziale della Provincia Regionale di Palermo (oggi Città Metropolitana di Palermo), eventuali domande di partecipazione alla selezione di soggetti che avessero maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'art. 4 comma 6 del DL 101/2013, in enti diversi dal Comune di Lascari non potrebbero essere accolte.

A sostegno di tale conclusione, oltre alle succitate considerazioni di ordine logico/sistematico, appare a questa Commissione decisivo il richiamo proprio al secondo periodo del comma 6 dell'art. 4 del DL 101/2013 che, con l'intento di garantire la ricollocazione dei dipendenti delle soppresse province, stabilisce che " *Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale,* ***anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando***." Tale norma, nel consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione al personale dei sopprimendi enti di area vasta, supporta in maniera, a parere di questa Commissione, decisiva la tesi per cui, in mancanza di un'espressa disposizione normativa, non possono partecipare alle procedure di stabilizzazione candidati che abbiano maturato i requisiti di partecipazione in enti diversi da quello che provvede alla stabilizzazione medesima.

Si procede pertanto all'esame della domanda n. 1, presentata dal Sig. Pane Santo Salvatore nato il 16/04/1975.

La Commissione, da atto che il candidato, pur essendo inserito nell'elenco regionale di cui all'art. 30 comma 1 e seguenti della LR n. 5/2014, tuttavia non ha maturato i requisiti di partecipazione alla presente selezione presso questo ente e pertanto, in virtù delle ragioni che questa Commissione ha già esposto nel presente verbale, avendo lo stesso maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'art. 4 comma 6 del DL 101/2013, in ente diverso dal Comune di Lascari e dalla Provincia Regionale di Palermo, lo esclude dalla selezione.

Si procede pertanto all'esame della domanda n. 2, presentata dalla Sig.ra Cirincione Maria Angela nata il 27/09/1968.

La Commissione, da atto che la candidata è in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di selezione e per l'effetto ne ammette i titoli alla valutazione.

Si passa perciò alla valutazione dei titoli posseduti dalla stessa.

La commissione, esaminata la documentazione prodotta, a mente dell'art. 3 del bando attribuisce punti 21,45 all'anzianità di servizio, punti 20 al titolo di studio e punti 3 per titoli formativi. Pertanto si attribuiscono alla candidata punti 44,45.

Si procede pertanto all'esame della domanda n. 3, presentata dalla Sig.ra Glorioso Anna Maria nata il 12/04/1961.

La Commissione, da atto che la candidata è in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di selezione e per l'effetto ne ammette i titoli alla valutazione.

Si passa perciò alla valutazione dei titoli posseduti dalla stessa.

La commissione, esaminata la documentazione prodotta, a mente dell'art. 3 del bando attribuisce punti 21,45 all'anzianità di servizio e punti 20 al titolo di studio.

Pertanto si attribuiscono alla candidata punti 41,45.

Si procede pertanto all'esame della domanda n. 4, presentata dalla Sig.ra Faulisi Teresa nata il 11/04/1971.

La Commissione, da atto che la candidata è in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di selezione e per l'effetto ne ammette i titoli alla valutazione.

Si passa perciò alla valutazione dei titoli posseduti dalla stessa.

La commissione, esaminata la documentazione prodotta, a mente dell'art. 3 del bando attribuisce punti 21,45 all'anzianità di servizio e punti 20 al titolo di studio.

5300/2008), ed asseverata da giurisprudenza unanime (Cass. Civ. SSUU n. 3 del 03.01.2007; Cass. Civ. sez. lav. N.1828 del 29.01.2007; Corte di appello di Catania 15.03.2007).

A mente dell'art. 3 del bando, si attribuiscono pertanto alla candidata ~~attribuisce~~ punti 21,45 all'anzianità di servizio e punti 20 al titolo di studio.

Si procede a questo punto all'esame della domanda n. 7, presentata dalla Sig.ra Faulisi Teresa nata il 23/09/1972.

La Commissione, da atto che la candidata è in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di selezione e per l'effetto ne ammette i titoli alla valutazione.

Si passa perciò alla valutazione dei titoli posseduti dalla stessa.

La commissione, esaminata la documentazione prodotta, a mente dell'art. 3 del bando attribuisce punti 21,45 all'anzianità di servizio e punti 20 al titolo di studio.

La commissione dà atto altresì che, a mente dell'art. 3 del bando, non può essere conteggiato quale titolo formativo la partecipazione al corso tenutosi nell'anno formativo 2010/2011 e relativo al percorso "Uffici relazioni con il pubblico", atteso che manca l'attestazione di superamento di esame finale. Si attribuiscono dunque alla candidata punti 3,40 per titoli formativi.

Conclusivamente si attribuiscono alla candidata punti 44,85.

Si procede, infine, all'esame della domanda n. 8, presentata dalla Sig.ra Macaluso Angela nata il 06/07/1966.

La Commissione, da atto che la candidata è in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di selezione e per l'effetto ne ammette i titoli alla valutazione.

Si passa perciò alla valutazione dei titoli posseduti dalla stessa.

Esaminata la documentazione inviata, la commissione dà atto altresì che non può essere conteggiato nel servizio prestato il periodo di impiego che il candidato ha prestato in LSU o ASU che dir si voglia, perché privo del connotato di rapporto di lavoro alle dipendenze di questo ente. Ed invero, l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana (parere prot. 3624 del 27.02.2006) ha evidenziato la natura giuridica di tutti i contratti a termine per l'impiego dei lavoratori socialmente utili, sottolineando come tali contratti, certamente non costituiscano un rapporto di lavoro, ma un rapporto di *workfare, ovvero "un rapporto giuridico previdenziale, che viene disciplinato da una legislazione volta a garantire al lavoratore diritti che trovano il loro fondamento nel disposto dell'art. 38 della Costituzione; il che impedisce al suddetto lavoratore, impegnato in attività presso le amministrazioni*

Pertanto si attribuiscono alla candidata punti 41,45.

Si procede pertanto all'esame della domanda n. 5, presentata dalla Sig.ra Maranto Rosa Maria nata il 24/11/1969.

La commissione, esaminata la documentazione prodotta, a mente dell'art. 3 del bando attribuisce punti 24,00 all'anzianità di servizio, di cui punti 8,10 per il servizio in qualifica inferiore a quella del bando e punti 15,90 per il servizio in qualifica corrispondente, si attribuiscono altresì punti 20 al titolo di studio.

Pertanto si attribuiscono alla candidata punti 44,00.

Si procede pertanto all'esame della domanda n. 6, presentata dalla Sig.ra Presti Maria nata il 16/12/1968.

La Commissione, da atto che la candidata è in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di selezione e per l'effetto ne ammette i titoli alla valutazione.

La Commissione, da atto che la candidata è in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di selezione e per l'effetto ne ammette i titoli alla valutazione.

Si passa perciò alla valutazione dei titoli posseduti dalla stessa.

Esaminata la documentazione inviata, la commissione dà atto altresì che non può essere conteggiato nel servizio prestato il periodo di impiego che la candidata ha prestato in LSU o ASU che dir si voglia, perché privo del connotato di rapporto di lavoro alle dipendenze di questo ente. Ed invero, l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana (parere prot. 3624 del 27.02.2006) ha evidenziato la natura giuridica di tutti i contratti a termine per l'impiego dei lavoratori socialmente utili, sottolineando come tali contratti, certamente non costituiscano un rapporto di lavoro, ma un rapporto di *workfare, ovvero "un rapporto giuridico previdenziale, che viene disciplinato da una legislazione volta a garantire al lavoratore diritti che trovano il loro fondamento nel disposto dell'art. 38 della Costituzione; il che impedisce al suddetto lavoratore, impegnato in attività presso le amministrazioni pubbliche, la rivendicazione nei confronti di dette amministrazioni di un rapporto di lavoro subordinato e dei suoi consequenziali diritti*" (Cassazione, SS.UU. civili, sent. 22 febbraio 2005, n. 3508). Pertanto la natura dei rapporti determinati dai contratti a termine in questione era di tipo "previdenziale". Lo stesso Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana (parere prot. 7482 del 26 aprile 2006) ha sottolineato altresì che se tali contratti continuano ad assumere connotati di *workfare*, non possono considerarsi in pieno quali rapporti di lavoro subordinato. Tale interpretazione è stata ribadita e tenuta ferma dal ripetuto Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana nel parere n. 43/2008 (prot.

pubbliche, la rivendicazione nei confronti di dette amministrazioni di un rapporto di lavoro subordinato e dei suoi consequenziali diritti" (Cassazione, SS.UU. civili, sent. 22 febbraio 2005, n. 3508). Pertanto la natura dei rapporti determinati dai contratti a termine in questione era di tipo "previdenziale". Lo stesso Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana (parere prot. 7482 del 26 aprile 2006) ha sottolineato altresì che se tali contratti continuano ad assumere connotati di *workfare*, non possono considerarsi in pieno quali rapporti di lavoro subordinato. Tale interpretazione è stata ribadita e tenuta ferma dal ripetuto Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana nel parere n. 43/2008 (prot. 5300/2008), ed asseverata da giurisprudenza unanime (Cass. Civ. SSUU n. 3 del 03.01.2007; Cass. Civ. sez. lav. N.1828 del 29.01.2007; Corte di appello di Catania 15.03.2007).

La commissione, a questo punto, esaminata la documentazione prodotta, a mente dell'art. 3 del bando attribuisce punti 21,45 all'anzianità di servizio e punti 20 al titolo di studio.

La commissione dà atto altresì che, a mente dell'art. 3 del bando, non può essere conteggiato quale titolo formativo la partecipazione al corso tenutosi nell'anno formativo 2010/2011 e relativo al percorso "Uffici relazioni con il pubblico", atteso che manca l'attestazione di superamento di esame finale. Analogamente, non può essere conteggiato quale titolo formativo la partecipazione al corso per Basic Informatic Training, in mancanza dell'attestazione di superamento di esame finale. Si attribuiscono dunque alla candidata punti 1,60 per titoli formativi.

Conclusivamente si attribuiscono alla candidata punti 43,05.

Terminato l'esame delle domande di partecipazione pervenute, all'esito della valutazione dei titoli e della documentazione, la Commissione:

1. Da atto del seguente elenco alfabetico dei candidati esclusi

Numero d'ordine	**Nominativo**
1	**Pane Santo Salvatore**

2. Successivamente, viene formulata come appresso la graduatoria dei candidati ammessi, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascuno, dando atto che, a mente dell'art. 5 del DPRS 05.04.2005, a parità di punteggio precede in graduatoria il candidato di più giovane età. Da ultimo, la Commissione evidenzia come, ritenuto che l'art. 1 comma 3 del bando evidenzia come siano prioritariamente destinatari dell'assunzione i lavoratori in servizio presso

questo comune titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per i posti da ricoprire, la candidata Cirincione Maria Angela, poiché titolare di contratto con inquadramento in categoria C viene collocata in graduatoria dopo tutti i candidati inquadrati in categoria B.

GRADUATORIA DELLA SELEZIONE RISERVATA PER LA COPERTURA DI N. DUE POSTI DI CATEGORIA B1 PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO

Posizione	Nominativo	Punteggio
1	**Faulisi Teresa (1972)**	**44,85**
2	**Maranto Rosa Maria**	**44,00**
3	**Macaluso Angela**	**43,05**
4	**Faulisi Teresa** 11.04.1971	**41,45**
5	**Presti Maria** 16.12.1968	**41,45**
6	**Glorioso Anna Maria** 20.06.1963	**41,45**
7	**Cirincione Maria Angela**	**44,45** Dipendente di Categoria C

Ciò posto, la commissione all'unanimità dichiara conclusi i suoi lavori e determina la trasmissione degli atti della procedura selettiva al responsabile dell'Ufficio Personale per quanto di competenza. La seduta è tolta alle ore 14.05.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Il Presidente .....

Componente .....

Segretario .....